

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 148/2009****del 4 dicembre 2009****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2009 del 25 settembre 2009 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/73/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo <sup>(3)</sup>.
- (4) I piani di monitoraggio trasmessi dagli operatori aerei alle autorità competenti degli Stati EFTA, e approvati da queste ultime conformemente ai requisiti della decisione 2009/339/CE, sono considerati approvati conformemente alle disposizioni della sezione 6 dell'allegato XIV e della sezione 3 dell'allegato XV della decisione 2009/339/CE e riconosciuti come tali nell'applicazione del sistema UE di scambio delle quote di emissione per le attività di trasporto aereo.
- (5) Il fatto che la decisione 2009/339/CE venga integrata prima della direttiva 2008/101/CE non pregiudica né procedure d'integrazione analoghe in futuro né eventuali negoziati su adattamenti della direttiva 2008/101/CE,

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XX dell'accordo, al punto 21am (decisione 2007/589/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **32009 D 0073**: Decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 18),
- **32009 D 0339**: Decisione 2009/339/CE della Commissione del 16 aprile 2009 (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 10).»

*Articolo 2*

I testi delle decisioni 2009/73/CE e 2009/339/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 304 del 19.11.2009, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 28.1.2009, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 103 del 23.4.2009, pag. 10.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

*Per il Comitato misto SEE*

*La presidente*

Oda Helen SLETNES

---

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.